

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E LA CONSOB IN MATERIA DI *CROWDFUNDING*

La Banca d'Italia, in veste di Autorità competente per la vigilanza e di Autorità di risoluzione e gestione delle crisi, e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob"):

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (di seguito TUF) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2020/1503 relativo ai fornitori europei di servizi di *crowdfunding* per le imprese;

VISTO l'art. 4-*sexies*.1 del TUF, che individua la Consob e la Banca d'Italia quali autorità nazionali competenti responsabili dell'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 del TUF, richiamato dell'art. 4-*sexies*.1, comma 2, del TUF, la vigilanza sugli intermediari ha per obiettivi: a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; b) la tutela degli investitori; c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; d) la competitività del sistema finanziario; e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria; per il perseguimento degli obiettivi richiamati, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari e la Consob per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti; la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti degli intermediari, vigilando ciascuna sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le rispettive competenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, commi 2 e 5, del TUF, per le finalità ad essa attribuite, la Consob è competente: a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503 in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di *crowdfunding*, e di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di *crowdfunding*, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista; b) a svolgere l'attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, commi 2 e 6, del TUF, per le finalità ad essa attribuite, la Banca d'Italia è competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di: a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie; b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-*undecies*, e di continuità dell'attività; c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di *default*, *audit* interno, ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative; d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di *crowdfunding* che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto; e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503; f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di *crowdfunding*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 7, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto: a) l'esercizio delle competenze e dei poteri a ciascuna attribuiti dall'art. 4-*sexies*.1 del TUF; b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, commi 9 e 10, del TUF, la Banca d'Italia e la Consob, con riferimento alle materie indicate nel medesimo art. 4-*sexies*.1, commi 5 e 6, del TUF, esercitano i poteri regolamentari di competenza acquisendo il parere dell'altra Autorità;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri di indagine e di vigilanza, ai sensi dell'art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF;

VISTO l'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018 tra la Banca d'Italia e la Consob con il quale sono stati definiti i principi di carattere generale applicabili alla collaborazione e al coordinamento tra le due Autorità nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali per il miglior perseguimento delle finalità individuate dalla legge;

STIPULANO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente protocollo, si intendono per:

- a) Autorità: la Banca d'Italia e/o la Consob;
- b) servizi di *crowdfunding*: i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503;
- c) fornitori di servizi di *crowdfunding*: i soggetti indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503.

2. Ambito di applicazione

2.1 Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, limitatamente ai servizi di *crowdfunding* da questi prestati.

3. Poteri regolamentari

3.1 Nell'esercizio dei poteri regolamentari di rispettiva competenza, ciascuna Autorità trasmette all'altra, ai fini di una valutazione preliminare, le bozze dei testi regolamentari sulle quali è tenuta a chiedere il parere almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio della consultazione pubblica, qualora svolta. Per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, l'Autorità richiedente trasmette all'altra nel medesimo termine le informazioni rilevanti alla base della revisione normativa.

3.2 Ciascuna Autorità rilascia il parere all'altra entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive e dalle eventuali tavole di resoconto della consultazione. Nei casi in cui la consultazione non si sia svolta, il termine per il rilascio del parere è

di 60 giorni dalla richiesta, corredata dalle proposte regolamentari definitive, nonché, per facilitare le valutazioni da parte dell'Autorità ricevente, dalle informazioni rilevanti alla base della revisione normativa. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Autorità richiedente di rappresentare, contestualmente alla richiesta di parere, motivate ragioni di urgenza per l'abbreviazione dei termini di cui sopra, nonché la possibilità per le Autorità di concordare un termine più lungo sulla base di motivate ragioni.

3.3 Ciascuna Autorità gestisce i quesiti sulle materie di propria competenza, in conformità alle proprie linee di gestione dei quesiti. Al fine di assicurare celerità nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni in materia di servizi di *crowdfunding*, ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra i quesiti pervenuti che non si riferiscano a materie di propria competenza. La valutazione dei quesiti che richiedono un'analisi congiunta è effettuata, di norma, da rappresentanti delle strutture interessate; questi possono valutare se sottoporre la questione al Comitato tecnico Intermediari in ragione della rilevanza del quesito per l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle due Autorità.

3.4 Nell'ambito della partecipazione a comitati o gruppi di lavoro europei ciascuna Autorità informa tempestivamente l'altra della predisposizione di orientamenti, raccomandazioni e norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonché di indicazioni interpretative (*questions & answers*), quando sussistano profili relativi anche alle competenze dell'altra Autorità, in modo che quest'ultima possa fornire, se del caso, il proprio contributo compatibilmente con le tempistiche di volta in volta fissate dai suddetti comitati o gruppi di lavoro.

4. Scambio di informazioni

4.1 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano tempestivamente le informazioni acquisite, anche, ove ammesso, per il tramite di altre Autorità, nell'ambito dei controlli di rispettiva competenza, di possibile interesse per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sui fornitori di servizi di *crowdfunding* da parte dell'altra Autorità.

4.2 Le Autorità, nell'esercizio dei poteri informativi previsti dall'art. 4-*sexies*.1, comma 11, del TUF, operano, anche attivando meccanismi di consultazione preventiva, tenendo conto dell'esigenza di contenere gli oneri a carico dei fornitori di servizi di *crowdfunding* nella richiesta di trasmissione periodica di dati e notizie.

4.3 La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni, anche in occasione di incontri periodici da effettuarsi almeno annualmente, in ordine alle iniziative di vigilanza rilevanti o di portata generale con riferimento ai servizi di *crowdfunding*.

4.4 Ciascuna Autorità trasmette tempestivamente all'altra, ove rilevanti per le competenze di quest'ultima, le segnalazioni delle presunte violazioni delle norme in materia di servizi di *crowdfunding* ricevute (c.d. *whistleblowing*). La Banca d'Italia e la Consob si scambiano informazioni e aggiornamenti sulla gestione delle segnalazioni; possono inoltre coordinare, anche per mezzo di contatti informali, le rispettive attività di analisi e approfondimento, al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di *crowdfunding*.

4.5 La Consob e la Banca d'Italia condividono le informazioni sui progetti finanziati attraverso le piattaforme di *crowdfunding* fornite annualmente dai fornitori di servizi di *crowdfunding* dalle stesse autorizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/1503. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente le informazioni ricevute alla Consob che, quale Autorità designata dall'art. 4-*sexies*.1, comma 8, del TUF come punto di contatto unico per la cooperazione

amministrativa transfrontaliera con le Autorità di altri Stati membri e con l'ESMA, provvede alla successiva trasmissione all'ESMA.

4.6 La Consob – quale Autorità designata come punto di contatto unico – trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni pervenute da Autorità di altri Stati membri o dall'ESMA ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 32 del regolamento (UE) 2020/1503 rilevanti per gli aspetti di competenza, anche informando la stessa di richieste con carattere di urgenza pervenute oralmente secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 dei regolamenti di esecuzione (UE) 2022/2121 e 2022/2122. Le due Autorità concordano la data prevista della risposta da riportare nell'avviso di ricevimento di cui all'articolo 3 dei citati regolamenti di esecuzione.

4.7 La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob le informazioni rilevanti ai fini del corretto espletamento delle attività connesse alla cooperazione con le Autorità di altri Stati membri e con l'ESMA di cui al punto 4.6, ovvero comunica il rifiuto di dar seguito alla richiesta di cooperazione e scambio di informazioni, illustrandone i motivi, secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dai citati regolamenti di esecuzione. La Banca d'Italia trasmette altresì alla Consob le richieste di cooperazione o di scambio di informazioni da veicolare alle Autorità di altri Stati membri o all'ESMA.

5. Poteri ispettivi

5.1 La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza ispettiva per le materie di rispettiva competenza e si danno tempestiva comunicazione dell'avvio delle ispezioni, precisandone il relativo ambito, e dell'avvenuta conclusione degli accertamenti.

5.2 La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni su profili di competenza dell'altra Autorità previa richiesta di quest'ultima.

5.3 Qualora, in connessione a propri accertamenti, la Banca d'Italia o la Consob riscontrino incidentalmente profili di possibile interesse per l'altra Autorità, in considerazione delle sue competenze, esse ne informano quest'ultima tempestivamente.

5.4 La Banca d'Italia e la Consob concordano le modalità operative degli scambi informativi, delle diverse forme di collaborazione e di coordinamento previsti dal presente articolo.

6. Provvedimenti di rilascio, estensione e revoca dell'autorizzazione

6.1 La Consob e la Banca d'Italia, al fine di snellire le istruttorie e di ridurre i tempi di conclusione nonché di contenere gli oneri amministrativi in capo ai soggetti interessati, coordinano le procedure per l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, estensione e revoca dell'autorizzazione, per i quali il TUF prevede il rilascio di pareri tra le Autorità, secondo quanto previsto dagli allegati 1 e 2 al presente protocollo.

7. Provvedimenti assunti e irregolarità accertate

7.1 La Consob e la Banca d'Italia, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 11, del TUF e dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), entro 15 giorni dall'adozione, si danno reciproca comunicazione degli atti e provvedimenti adottati in

relazione all'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503, nonché dei seguenti, adottati ai sensi del TUF, quando sono relativi alla prestazione di servizi di *crowdfunding*:

- avvio di procedimento amministrativo sanzionatorio e relativo esito (artt. 190 e 190-*quater* del TUF);
- ordine di convocazione o convocazione diretta degli organi collegiali (art. 7, comma 1, lett. b) e lett. c), del TUF);
- intimazione ai fornitori di servizi di *crowdfunding* di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ai sensi dell'art. 7, comma 1-*quater*, del TUF;
- provvedimenti specifici ai sensi dell'art. 7, comma 2, del TUF;
- provvedimenti ingiuntivi (art. 7-*ter*, comma 1, del TUF).

7.2 La Banca d'Italia comunica alla Consob, entro 15 giorni dall'adozione, i seguenti provvedimenti adottati ai sensi del TUB nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 TUB, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, autorizzati come fornitore di servizi di *crowdfunding*:

- rimozione degli esponenti aziendali ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-*bis*), 114-*quinquies*.2, comma 3, lett. d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lett. d-*bis*);
- misure di intervento precoce (art. 69-*octiesdecies* e segg.);
- provvedimento di avvio di amministrazione straordinaria (artt. 70, 113-*bis*, 114-*quinquies*.3, 114-*undecies*).

7.3 Nei casi in cui un'Autorità richieda il parere dell'altra Autorità, ai sensi del TUF, prima dell'adozione di un provvedimento di vigilanza, quest'ultima rilascia il parere nel più breve tempo possibile e, comunque, di norma entro 20 giorni dalla richiesta. L'Autorità che ha chiesto il parere informa l'altra entro 5 giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

7.4 Qualora per la rilevanza e la delicatezza dei profili emersi, si ravvedano motivi di particolare urgenza, le due Autorità valutano l'opportunità di instaurare contatti prima dell'invio delle comunicazioni di cui ai punti 7.1 e 7.2, anche al fine di coordinare le rispettive azioni.

8. Operatività transfrontaliera

8.1 Non appena la Consob, quale Autorità designata come punto unico di contatto, riceve da un fornitore di servizi di *crowdfunding* le informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, le trasmette alla Banca d'Italia per le relative eventuali osservazioni, che devono essere fornite entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni.

9. Integrazioni e modifiche del protocollo

9.1 Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

10. Modifiche all'allegato dell'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018

10.1 L'allegato all'Accordo Quadro dell'8 giugno 2018, recante l'elenco dei protocolli d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB, è integrato con l'indicazione del presente protocollo.


11. Entrata in vigore e pubblicità del protocollo

11.1 Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Banca d'Italia e della Consob ed è pubblicato da ciascuna Autorità nel proprio sito internet.

Roma, **19 GIU 2023**


per la BANCA D'ITALIA

Il Governatore



per la CONSOB

Il Presidente



ALLEGATO 1

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'Autorità che rilascia l'autorizzazione, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503, invia una comunicazione all'Autorità che rilascia il parere a mezzo PEC, specificando la data di decorrenza dei 25 giorni lavorativi per la valutazione della completezza della domanda. Alla comunicazione sono acclusi i documenti inviati dal soggetto istante, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile;
- 2) entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto 1), vengono attivati contatti informali tra i competenti Uffici delle due Autorità per condividere le prime risultanze della verifica di completezza della domanda;
- 3) nel caso in cui l'Autorità che rilascia il parere ritenga necessario – ai fini del successivo rilascio dello stesso – che il soggetto istante fornisca integrazioni informative e/o documentali, comunica all'Autorità che rilascia l'autorizzazione, entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al punto n. 1), il contenuto delle proprie richieste a mezzo PEC. Nel medesimo termine l'Autorità che rilascia il parere comunica a mezzo posta elettronica non certificata se non ritiene necessario richiedere integrazioni;
- 4) l'Autorità che rilascia l'autorizzazione, trasmette al soggetto istante una lettera contenente tutte le richieste di integrazione ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste dell'Autorità che rilascia il parere di cui al precedente punto 3);
- 5) l'Autorità che rilascia l'autorizzazione provvede ad indirizzare “per conoscenza” all'altra Autorità la lettera di richiesta di integrazione della domanda, di cui al precedente punto 4), ed invita il soggetto istante a trasmettere il riscontro anche all'Autorità che rilascia il parere. In tale lettera di richiesta l'Autorità che rilascia l'autorizzazione indica il termine entro cui il soggetto istante è tenuto a fornire un riscontro alle due Autorità e precisa che il termine per la valutazione della completezza della domanda è sospeso dalla data in cui tali integrazioni sono richieste fino alla data in cui sono ricevute;
- 6) in caso di mancato riscontro da parte del soggetto istante entro il termine indicato, l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione comunica al candidato fornitore di servizi di *crowdfunding* e, per conoscenza, all'altra Autorità che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2020/1503, la domanda non verrà esaminata;
- 7) a seguito della ricezione delle integrazioni richieste, l'Autorità che rilascia il parere comunica all'altra Autorità a mezzo posta elettronica non certificata la propria valutazione circa la completezza delle stesse;
- 8) qualora l'Autorità competente a rilasciare l'autorizzazione rilevi, anche tenuto conto delle valutazioni dell'altra Autorità, che l'istanza risulti ancora incompleta dopo la scadenza dei termini concessi all'istante ai sensi del precedente punto 5), comunica al candidato fornitore di servizi di *crowdfunding* e, per conoscenza, all'altra Autorità che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, la domanda non verrà esaminata;
- 9) qualora l'istanza risulti completa, l'Autorità che rilascia l'autorizzazione richiede il parere all'altra Autorità e contestualmente comunica al soggetto istante la data da cui decorre il

termine di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503 per l'emanazione del provvedimento. Nel caso in cui nel corso del procedimento emerga la necessità di ulteriori chiarimenti, l'Autorità che rilascia l'autorizzazione li richiede al soggetto istante, anche su richiesta dell'Autorità che rilascia il parere. Le informazioni ricevute sono tempestivamente condivise con l'altra Autorità;

- 10) l'Autorità competente rilascia il parere (o eventuali osservazioni) entro 45 giorni dalla data da cui decorre il termine di cui all'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2020/1503;
- 11) l'Autorità che rilascia l'autorizzazione comunica tempestivamente all'Autorità che rilascia il parere l'esito del procedimento.

Le misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza ed i termini di cui al presente Allegato si applicano anche alle domande di estensione delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503.

ALLEGATO 2

PROCEDIMENTI DI REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Nel caso di espressa rinuncia all'autorizzazione come fornitore di servizi di *crowdfunding*, l'Autorità competente a disporre la revoca, non appena verificata la completezza della documentazione ricevuta, trasmette tempestivamente a mezzo PEC all'Autorità competente a rilasciare il parere la domanda ricevuta ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/1503;
- 2) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503, diversi da quelli di cui al punto 1), l'Autorità che ravvisa i presupposti che potrebbero concretamente dar luogo all'avvio di un procedimento di revoca dell'autorizzazione comunica tempestivamente tale circostanza all'altra Autorità, al fine dell'avvio di contatti informali tra i competenti Uffici;
- 3) nei casi di cui ai punti 1) e 2), contestualmente alla comunicazione al fornitore di servizi di *crowdfunding* dell'avvio del procedimento di revoca, l'Autorità competente a disporre la revoca richiede il rilascio del parere all'altra Autorità;
- 4) lo svolgimento del procedimento, ivi inclusi i casi di interruzione e sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono disciplinati dalle Autorità in conformità ai rispettivi ordinamenti;
- 5) nel caso in cui l'Autorità che rilascia il parere ritenga necessario l'acquisizione di ulteriori elementi informativi e/o documentali, comunica all'altra Autorità, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta di parere di cui al punto 3), il contenuto delle proprie richieste a mezzo PEC;
- 6) l'Autorità competente a disporre la revoca trasmette al fornitore di servizi di *crowdfunding* – e “per conoscenza” anche all'Autorità competente per il rilascio del parere – una lettera contenente tutte le richieste di integrazione ritenute necessarie, nell'ambito della quale recepisce anche il contenuto delle richieste dell'altra Autorità e invita il fornitore a trasmettere i riscontri richiesti ad entrambe le Autorità, indicando il termine entro cui il fornitore è tenuto a trasmettere tali riscontri;
- 7) l'Autorità competente a disporre la revoca comunica all'altra Autorità ogni sospensione da essa disposta del termine del procedimento, con la specificazione della decorrenza e della relativa motivazione;
- 8) a seguito della ricezione delle integrazioni richieste, i competenti Uffici delle Autorità condividono informalmente le risultanze dell'istruttoria;
- 9) l'Autorità competente a rilasciare il parere (o eventuali osservazioni) lo trasmette entro 45 giorni dalla ricezione della comunicazione sub 3). Nel caso di richiesta degli elementi informativi e/o documentali di cui al precedente punto 5), il parere viene trasmesso entro 20 giorni dalla data di ricezione di tutti gli elementi necessari;
- 10) l'Autorità competente a disporre la revoca dell'autorizzazione comunica tempestivamente all'altra l'esito del procedimento.

